



Settore Ambiente e Agricoltura

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n. 2809/2012 del 10/10/2012

Fascicolo n. 9.11/2010/210

**Oggetto: Società SEVESO RECUPERI S.P.A., con sede legale e impianto in comune di Seveso (MB) alla via Sprelunga n. 8.
Modifica per variante sostanziale dell'impianto autorizzato con la Disposizione Dirigenziale n. 449/08 del 28.11.2008 - Racc. Gen. n. 21922/08 del 28.11.2008 - art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

IL DIRETTORE

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"* ed in particolare gli artt. 19 e 107;
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
- il D.Lgs. 25 giugno 2003, n. 209 e s.m.i. *"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*;
- il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i. *"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"* e le prescrizioni tipo in esso contenute;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., in particolare la Parte quarta *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*;
- la Legge Regionale 5.01.2000 n. 1 *"Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 3.04.2001 n. 6 *"Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001"*;
- la Legge Regionale 16.12.2003 n. 26 *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"* e s.m.i.;
- la Legge 7.08.1990 n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi"* e le successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;



Dato atto che:

- il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Settore Ambiente ed Agricoltura Arch. Fabio Lopez Nunes, come da decreto di nomina del 31.03.2010 agli atti provinciali n. 13661/4.3/2010/84 di durata triennale;
- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 1997;

Verificata la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate

AUTORIZZA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la società SEVESO RECUPERI S.r.l. (C.F./P. IVA 03515750960 – Nr. REA: MB 1680865), con sede legale e impianto produttivo in comune di Seveso (MB) alla via Sprelunga n. 8, alla variante sostanziale del sopra citato impianto già autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 449 del 28.11.2008 Racc. gen. n. 21922/2008 per l'esercizio delle operazioni di raccolta e demolizione di carcasse di veicoli a motore e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi conto terzi, attività da condursi presso il suddetto impianto subordinatamente all'osservanza delle definizioni, condizioni e prescrizioni di cui alla Relazione tecnica All. "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nonché alle sotto indicate condizioni e prescrizioni:

1. la scadenza dell'autorizzazione resta fissata al 9.09.2018, così come previsto dalla Disposizione Dirigenziale n. 449 del 28.11.2008 Racc. gen. n. 21922/2008, rilasciata dalla Provincia di Milano;
2. sono confermate, per quanto non espressamente modificate dal presente atto, tutte le condizioni e le prescrizioni previste dalla sopracitata disposizione provinciale di autorizzazione;
3. l'importo per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla Deliberazione regionale n. VII/8882 del 24.04.02 è definito in € 1.300,00; tale importo dovrà essere versato sul c/c ordinario intestato alla Provincia di Monza e Brianza IBAN IT46U 05696 20400 000009000X18 Banca Popolare di Sondrio – Monza, Via Galileo Galilei 1, angolo Via Buonarroti, o sul c/c postale n. 2597559 intestato a "Provincia di Monza e Brianza – Proventi oneri materia rifiuti";
4. di dare atto che il mancato pagamento degli oneri istruttori di cui al punto 3) comporta la revoca del presente provvedimento;
5. qualora dovesse venir meno la disponibilità dell'area, l'impresa dovrà esibire nuova documentazione circa la rinnovata disponibilità dell'area per tutto il rimanente periodo della durata dell'autorizzazione, pena la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa;
6. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;
7. la presente autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca, dell'art.208 del D.Lgs. 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del



PROVINCIA MONZA BRIANZA

provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

8. sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
9. in forza dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;
10. il presente provvedimento viene notificato alla società SEVESO RECUPERI S.r.l. con sede legale e impianto produttivo in comune di Seveso (MB) alla via Sprelunga n. 8, e comunicato per opportuna conoscenza con raccomandata A.R./P.E.C. al Comune di Seveso, al Comune di Barlassina, all'A.R.P.A. - Dipartimento provinciale di Monza e Brianza e all'ASL - provincia di Monza e Brianza.

Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Monza, 10 ottobre 2012

La presente autorizzazione è stata inserita nell'apposito registro.
Copia è stata trasmessa all'Archivio per esposizione all'Albo.

Istruttoria tecnica svolta da: P.I. Massimo Caccia - Servizio Rifiuti

Il Direttore
del Settore Ambiente e Agricoltura
Arch. Fabio Lopez Nunes

Firmato digitalmente da

**Fabio Sabatino Lopez
Nunes**

CN = Lopez Nunes Fabio
Sabatino
Titolo = Direttore Settore
Ambiente ed Agricoltura
Organizzazione = Provincia
di Monza e
Brianza/94616010156
C = IT



Monza, 8 Ottobre 2012

ALLEGATO A

Ditta: SEVESO RECUPERI S.r.l.
Sede Legale: Seveso, via Sprelunga n. 8
Impianto: Seveso, via Sprelunga n. 8

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO.

- 1.1 La Ditta è in possesso della Disposizione Dirigenziale n. 449 del 28.11.2008 - Racc. gen. n. 21922/2008 del 28.11.2008 e s.m.i.;
- 1.2 La Ditta ha richiesto le seguenti varianti al provvedimento autorizzativo:
- l'adeguamento dell'impianto esistente alle indicazioni contenute nella D.G.R. Lombardia 28.09.2009 n. 8/10222 "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";
 - l'installazione di una cesoia rotante per la riduzione volumetrica del rottame ferroso, in aggiunta alle operazioni di riduzione volumetrica svolte dalla pressa cesoia di tipo a ghigliottina (quest'ultima, già presente presso l'impianto);
- 1.3 Vengono effettuate le seguenti operazioni:
- Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi;
 - Recupero [R4], selezione e cernita [R12] di rifiuti speciali non pericolosi;
 - Attività di messa in sicurezza, demolizione e recupero di veicoli a motore.
- 1.4 L'impianto risulta suddiviso nelle aree funzionali descritte nella Planimetria "Variante progettuale 2012 e adeguamento alla D.G.R. 8/Lay-out progettuale Tav. n° 610, scala 1:200 datata 22/11/2010";
- 1.5 I quantitativi autorizzati sono i seguenti (invariati):
- Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi: 6296 mc;
 - Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi: 242 mc.
- 1.6 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R4, R12) è pari a 30.000 ton/anno;
- 1.7 La superficie utile dell'impianto di autodemolizione è di circa 1.093 mq (invariata);
- 1.8 Vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui ai codici CER:
- 16.01.04* - veicolo fuori uso;
 - 16.01.06 - veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;
 - 16.01.22 - componenti non specificati altrimenti
- 1.9 I tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (CER):

| COD. CER | R4 | R12 (selezione e cernita) | R13 |
|----------|----|---------------------------|-----|
| 020104 | | X | X |
| 030101 | | X | X |
| 030105 | | X | X |
| 070213 | | X | X |
| 090111* | | | X |
| 090112 | X | X | X |
| 120101 | X | X | X |



PROVINCIA
MONZA BRIANZA

| COD. CER | R4 | R12 (selezione e cernita) | R13 |
|----------|----|---------------------------|-----|
| 120102 | X | X | X |
| 120103 | X | X | X |
| 120104 | X | X | X |
| 120105 | X | X | X |
| 130111* | | | X |
| 130113* | | | X |
| 130208* | | | X |
| 130507* | | | X |
| 140601* | | | X |
| 150102 | | X | X |
| 150103 | | X | X |
| 150104 | X | X | X |
| 150105 | X | X | X |
| 150106 | X | X | X |
| 150107 | | X | X |
| 160103 | | X | X |
| 160106 | X | X | X |
| 160107* | | | X |
| 160108* | | | X |
| 160110* | | | X |
| 160111* | | | X |
| 160112 | | X | X |
| 160113* | | | X |
| 160114* | | | X |
| 160115 | | X | X |
| 160116 | X | X | X |
| 160117 | X | X | X |
| 160118 | X | X | X |
| 160119 | X | X | X |
| 160120 | X | X | X |
| 160121* | | | X |
| 160122 | X | X | X |
| 160209* | | | X |
| 160210* | | | X |



PROVINCIA MONZA BRIANZA

| COD. CER | R4 | R12 (selezione e cernita) | R13 |
|----------|----|---------------------------|-----|
| 160211* | | | X |
| 160213* | | | X |
| 160214 | X | | X |
| 160215* | | | X |
| 160216 | X | X | X |
| 160601* | | | X |
| 160801 | X | X | X |
| 160803 | X | X | X |
| 170101 | | X | X |
| 170102 | | X | X |
| 170103 | | X | X |
| 170107 | | X | X |
| 170201 | | X | X |
| 170202 | | X | X |
| 170401 | X | X | X |
| 170402 | X | X | X |
| 170403 | X | X | X |
| 170404 | X | X | X |
| 170405 | X | X | X |
| 170406 | X | X | X |
| 170407 | X | X | X |
| 170411 | X | X | X |
| 170802 | | X | X |
| 170904 | | X | X |
| 190102 | X | X | X |
| 191002 | X | X | X |
| 191202 | X | X | X |
| 191203 | X | X | X |
| 191204 | | X | X |
| 191205 | | X | X |
| 191207 | | X | X |
| 200102 | | X | X |
| 200121* | | | X |
| 200123* | | | X |



| COD. CER | R4 | R12 (selezione e cernita) | R13 |
|----------|----|---------------------------|-----|
| 200135* | | | X |
| 200136 | X | X | X |
| 200138 | | X | X |
| 200139 | | X | X |
| 200140 | X | X | X |

I codici e le operazioni non espressamente individuati nella tabella sopra indicata sono stati ritenuti non compatibili e diniegati dall'autorizzazione;

2 - PRESCRIZIONI

2.1 Siano rispettate le condizioni e le prescrizioni citate nei precedenti provvedimenti autorizzativi che non sino in contrasto con il presente atto;

ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE

- 2.2 La gestione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 209/03 e s.m.i;
- 2.3 Le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), D.Lgs 209/03, devono essere effettuate nel rispetto dei seguenti obblighi, previsti dall'art. 6, comma 2 D.Lgs 209/03:
- effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso;
 - effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'Allegato II al D.Lgs 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- 2.4 Tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti e dalle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse devono essere impermeabilizzate;
- 2.5 I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati indifferenteemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:
- i veicoli devono essere tenuti separati;
 - entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e di resistenza;
 - il numero massimo di carcasse da bonificare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;
- 2.6 I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura;
- 2.7 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
- 2.8 Per lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di 3 veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- 2.9 L'accatastamento delle carcasse pressate non deve essere superiore ai 5 metri di altezza;
- 2.10 Il centro di raccolta che non effettua le operazioni per la promozione del riciclaggio non può utilizzare la pressa per la compattazione delle carcasse dei veicoli fuori uso;
- 2.11 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 2.12 Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche dei rifiuti e da non comprometterne il successivo recupero;



- 2.13 Le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 2.14 Lo stoccaggio dei pezzi smontati deve avvenire in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
- 2.15 I veicoli, all'arrivo, devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;
- 2.16 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in base alle caratteristiche chimico/fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi. Devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- 2.17 Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi è effettuato in un serbatoio fuori terra questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi ed in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggior capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura delle sostanze pericolose;
- 2.18 Lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in apposito contenitore stagno dotato di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono uscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
- 2.19 La gestione del CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 230;
- 2.20 Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 2.21 Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabilizzati resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve inoltre avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti polverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
- 2.22 I rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi;
- 2.23 Le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti estratti dai veicoli devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.24 Deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse e per l'eventuale neutralizzazione degli sversamenti stessi;
- 2.25 I rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti, di cui all'art. 189 del D.Lgs 152/2006; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 190 dello stesso D.Lgs 152/2006;
- 2.26 Gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati al recupero, previo deposito temporaneo in apposite cisterne;
- 2.27 Lo stoccaggio degli oli usati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 95 del 27 gennaio 1992 e successive modificazioni e del D.M. n. 392 del 16 maggio 1996;
- 2.28 Lo stoccaggio degli oli usati non deve superare i 500 litri; analogamente lo stoccaggio dei filtri olio non deve superare ai 500 litri;
- 2.29 Le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285;
- 2.30 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inhalazione;
- 2.31 I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dalla documentazione prevista dall'art. 193 del D.Lgs 152/06, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;
- 2.32 E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli;
- 2.33 Per la rimozione dei componenti esplosivi e degli impianti di alimentazione a gas, la ditta deve seguire le indicazioni dei costruttori e le norme di sicurezza negli ambienti di lavoro;



- 2.34 I veicoli da demolire in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a ispezione visiva per escludere la presenza di rifiuti non attinenti al veicolo stesso;
- 2.35 L'asportazione dei componenti pericolosi dei veicoli dovrà essere eseguita secondo le informazioni dei produttori dei veicoli o degli operatori economici e in particolare a quelle distribuite dal consorzio delle case automobilistiche denominato IDIS 2.
- 2.36 Lo stoccaggio dei pneumatici deve essere effettuato al coperto al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 2.37 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.38 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal DPR 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente.

ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO

- 2.39 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.40 Nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti;
- 2.41 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.42 Le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
- o senza causare inconvenienti da rumori o odori,
 - o senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora,
 - o senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.43 Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
- 2.44 Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
- 2.45 La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.46 I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.47 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.48 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.49 Devono essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici secondo quanto prescritto dal D.Lvo 230/95 e s.m.i.;
- 2.50 Deve essere rispettato quanto previsto dalla d.g.r. 28 Settembre 2009 n.8/10222: "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferro e non ferrosi" e dal Regolamento (UE) n.333/2011 del consiglio del 31 Marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcune tipologie di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 2.51 I rifiuti RAEE devono rispettare quanto previsto dal D. L.vo n° 151 del 25 luglio 2005;
- 2.52 Per i RAEE pericolosi così come definiti dal D.Lvo n° 151/2005 la Ditta può effettuare solo le operazioni di stoccaggio (messa in riserva R13);
- 2.53 I materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall'attività di cernita devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee poste in condizioni di sicurezza;



- 2.54 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto all'art. 184-ter del D.L. vo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- 2.55 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.56 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.57 Qualora l'impianto c/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal DPR 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.58 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.59 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 152/06 e successive norme applicative;
- 2.60 Lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili al d.lgs. 95/92 (oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati) non deve superare i 500 lt;
- 2.61 Il deposito preliminare e/o messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;
- 2.62 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la dispersione dei rifiuti stessi;
- 2.63 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.



3. PIANI:

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Il Funzionario Tecnico
p.i. Massimo Caccia

Responsabile del Procedimento: Arch. Fabio Lopez Nunes